

COMMERCIO ESTERO NEWS: SETTEMBRE 2006 A cura dell' Editrice Commercio Estero - Roma (www.commercioestero.it) I riferimenti entro parentesi rinviano alle corrispondenti pubblicazioni della stessa casa editrice.

Autore:

In: Diritto civile e commerciale

IMPORTAZIONE

DI

POLLAME

E

VOLATILI

CON DIVERSE DECISIONI 2006/CE

(NR. 521, 522, 532 E 533), LA COMMISSIONE CE, SULLA SCORTA DELLA VIGENTE REGOLAMENTAZIONE VETERINARIA COMUNITARIA (REGIME, PARTE F), HA PROROGATO LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO L' INFLUENZA AVIARIA, ATTUALMENTE PRESENTE IN DIVERSI PAESI, CON LE QUALI ERA STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE DELLE IMPORTAZIONI DI CARNI FRESCHE DI POLLAME E DI SELVAGGINA, DI PREPARAZIONI DI CARNI, DI UOVA E DI TROFEI DI CACCIA PROVENIENTI, IN PARTICOLARE, DAL SUD-EST ASIATICO, DALLA CINA, DALLA CROAZIA E DAL SUDAFRICA.

DETTE RESTRIZIONI SONO STATE PROROGATE, A

SECONDA DEI CASI, SINO AL 31 OTTOBRE 2006 OPPURE SINO AL 31 DICEMBRE 2006, SALVO ULTERIORI PROROGHE.

IMPORTAZIONE

DI

PRODOTTI

SIDERURGICI

CON DUE REGOLAMENTI CE IN DATA 9 AGOSTO 2006 (N.

1203/2006 E N. 1204/2006), LA COMMISSIONE CE, SU RICHIESTA DELL'

UCRAINA E DELLA RUSSIA CHE HANNO CHIESTO DI BENEFICIARE DI

TRASFERIMENTI TRA GRUPPI DI PRODOTTI, HA ADOTTATO NUOVI LIMITI

QUANTITATIVI RELATIVAMENTE ALL' APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CE N.

1440/2005 E N. 1899/2005 (REGIME A 324), RIGUARDANTI LE MODALITA' PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI CONCERNENTI L' IMPORTAZIONE DI DETERMINATI PRODOTTI SIDERURGICI LA CUI IMPORTAZIONE E' TUTTORA SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA NELL'AMBITO DI QUOTE ANNUALI.

ADESIONE
ALL' EURO
DELLA
SLOVENIA

CON DECISIONE N.

2006/495/CE, IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007, IL CONSIGLIO UE HA DELIBERATO CHE LA SLOVENIA SODDISFA LE CONDIZIONI NECESSARIE PER L' ADOZIONE DELLA MONETA UNICA, E MODIFICATO, DI CONSEGUENZA, IL REGOLAMENTO CE N. 2866/98 (REGIME B 369), CONCERNENTE I TASSI DI CONVERSIONE TRA L' EURO E LE MONETE DEGLI STATI MEMBRI CHE ADOTTANO L' EURO.

IMPOSTA
SUL
VALORE
AGGIUNTO

CON DECISIONE N. 2006/69/CE,

PUBBLICATA NELLA GUUE N. L 221 DEL 12 AGOSTO 2006, IL CONSIGLIO UE, AL FINE DI CONTRASTARE FRODI ED EVASIONE FISCALE NONCHE' DI SEMPLIFICARE LE PROCEDURE DI RISCOSSIONE DELL' IVA, HA MODIFICATO DIVERSE DISPOSIZIONI (ARTICOLI 4, 5, 11, 17,18, 20, 21) DELLA DIRETTIVA 77/388/CEE (M. UNICO 23), RIGUARDANTE L' ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA CIFRA D' AFFARI.

OLTRE A CIO', DETTA DECISIONE HA ABROGATO, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2008, UNA SERIE DI PRECEDENTI DECISIONI CHE AVEVANO AUTORIZZATO TALUNI STATI MEMBRI AD AVVALERSI DI DEROGHE INDIVIDUALI AI SENSI DELL' ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1, DELLA CITATA DIRETTIVA 77/388/CEE.

ACCISE

CON COMUNICATO DEL 2 AGOSTO 2006, L' AGENZIA DELLE DOGANE HA PRECISATO CHE PER IL PAGAMENTO DELLE ACCISE (APPLICATE SIA SUL PIANO INTERNO SIA NEI CONFRONTI DEI PRODOTTI DI IMPORTAZIONE), AI SENSI DEL TESTO UNICO SULLE ACCISE ADOTTATO CON DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 (M. UNICO 253), NON TROVA APPLICAZIONE IL DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI

PAGAMENTO PREVISTO DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 28 LUGLIO 2006.

PERTANTO, RISULTA CONFERMATA LA SCADENZA
NATURALE DEL 16 AGOSTO 2006.

PAGAMENTO

DIFFERITO

DEI

DIRITTI

DOGANALI

E' STATO FISSATO AL 2,469 % IL SAGGIO ANNUO DI INTERESSE CHE
SARA' APPLICATO NEL CORSO DEL SECONDO SEMESTRE 2006 PER IL PAGAMENTO
DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI, AI SENSI DELL' ARTICOLO 79 DEL TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DOGANALE, APPROVATO CON
D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43 (TARIFFA P 34).

LO HA STABILITO IL

MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE CON DECRETO 3 AGOSTO 2006
(APPLICABILE DAL 13 LUGLIO 2006 AL 12 GENNAIO 2007), PUBBLICATO NELLA G.
U. N. 187 DEL 12 AGOSTO 2006, CHE HA SOSTITUITO IL TASSO DEL 2,079 %,
PRECEDENTEMENTE APPLICATO SULLA BASE DEL DECRETO 7 FEBBRAIO 2006.

CODICE

DOGANALE

COMUNITARIO

CON COMUNICAZIONE IN DATA 2 AGOSTO 2006,

L' AGENZIA DELLE DOGANE HA DIRAMATO ISTRUZIONI RELATIVAMENTE AL SECONDO
LOTTO DI MODIFICHE RIGUARDANTI LE NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO UNICO (DAU), A SUO TEMPO APPROVATE CON
REGOLAMENTO CE N. 2286/2003, MODIFICATIVO DEL REGOLAMENTO CEE N.
2454/93 (MERCATO UNICO 845), CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI DI
APPLICAZIONE DEL CODICE DOGANALE COMUNITARIO.

LE NUOVE MODALITA' DI

COMPILAZIONE RIGUARDANO, OLTRE CHE LE DICHIARAZIONI PRESENTATE PER VIA
TELEMATICA (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE, EDI), ANCHE LA PRESENTAZIONE
SU FLOPPY DISK E SU SUPPORTO CARTACEO E RISULTERANNO OPERATIVE IN
AMBIENTE DI ADDESTRAMENTO A PARTIRE DAL PROSSIMO MESE DI NOVEMBRE 2006
E, IN AMBIENTE REALE, DAL 1° GENNAIO 2007.

RELAZIONI

CON

LA

LIBERIA

CON REGOLAMENTO CE 1126/2006, IL CONSIGLIO UE, TENUTO CONTO DELLE PIU' RECENTI DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE, HA MODIFICATO IL REGOLAMENTO CE 234/2004 (REGIME APP. B 761), ISTITUTIVO DI SANZIONI ECONOMICHE NEI CONFRONTI DELLA LIBERIA.

RESTA

CONFERMATO, PERALTRO, IL DIVIETO DI FORNITURE DI ARMI, ATTREZZATURE REPRESSIVE ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI, OLTRE CHE IL BLOCCO DELLE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA' DI DIAMANTI GREZZI, MENTRE SONO STATE LIBERALIZZATE, PER CONTRO, LE IMPORTAZIONI DI TRONCHI E PRODOTTI DI LEGNO DI PROVENIENZA LIBERIANA.

CONGELAMENTO

DEI

CAPITALI

TALIBANI

CON REGOLAMENTO CE 1228/2006 DEL 14 AGOSTO 2006, LA COMMISSIONE CE HA MODIFICATO L' ALLEGATO I DEL REGOLAMENTO CE N. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), CONCERNENTE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DI DETERMINATE PERSONE ED ENTITA' ASSOCIATE AI TALIBANI AFGHANI.

IN PARTICOLARE, SI

SEGNALE L' AGGIORNAMENTO DELL' ELENCO DELLE IMPRESE E DEI SOGGETTI RITENUTI CONTIGUI AD OSAMA BIN LADEN, NEI CONFRONTI DEI QUALI SI APPLICA IL CONGELAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DETENUTE ALL' ESTERO.

copyright © 2006 edizioni ece roma

Per qualsiasi

problema concernente la presente news letter contattare:

EDITRICE

COMMERCIO

ESTERO - ROMA - tel/fax 06.58.20.10.61 (r.a.)

www.

commercioestero.it

edicomes@tin.it

<https://www.diritto.it/commercio-estero-news-settembre-2006a-cura-dell-editrice-commercio-estero-roma-wwww-commercioestero-it-i-riferimenti-entro-parentesirinviano-alle-corrispondenti-pubblicazioni-della-stessa-ca/>